



CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VERONA, IL COMUNE DI VERONA E IL COMUNE DI LEGNAGO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ED ATTIVITÀ GESTIONALI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

L'anno 2015, il giorno cinque del mese di maggio,

tra

la Provincia di Verona, codice fiscale n. 00654810233, rappresentata da Antonio Pastorello nato a Roveredo di Guà (VR) il 12 dicembre 1951, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Provincia, in qualità di Presidente per dare esecuzione alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 103 del 30 giugno 2014 e alla deliberazione del Presidente n. 51 del 30 dicembre 2014, di seguito denominato anche Ente delegato o Ente di Governo;

il Comune di Verona, codice fiscale e partita IVA 00215150236, rappresentato da Flavio Tosi nato a Verona il 18 giugno 1969, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune medesimo, in qualità di Sindaco, per dare esecuzione alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 42 del 22 luglio 2014 e n. 4 del 12 febbraio 2015 di seguito denominato anche Ente delegante;

il Comune di Legnago, codice fiscale e partita IVA 00597030238, rappresentato da Clara Scapin nata a Bonavigo (VR) il 9 maggio 1950, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune medesimo, in qualità di Sindaco, per dare esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19 febbraio 2015 di seguito denominato anche Ente delegante;

premesso che:

- la legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25, approvata in attuazione al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, disciplina il servizio di trasporto pubblico regionale e locale ricadenti nel territorio della Regione Veneto e relativa organizzazione;
- l'articolo 1, comma 2 della predetta legge regionale n. 25/1998 stabilisce che la Regione "conferisce agli enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale nel rispetto del principio di sussidiarietà, economicità, efficienza, responsabilità, unicità ed omogeneità dell'amministrazione";
- gli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale n. 25/1998 indicano le funzioni in materia di trasporto pubblico locale rispettivamente della Regione, delle Province e dei Comuni;
- l'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge n.148/2011, assegna alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica su ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (ATO), istituendo o designando appositi Enti di Governo;
- il medesimo decreto legge n.138/2011, all'art. 3 bis, comma 1 bis, assegna ai predetti Enti di Governo le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe agli utenti per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;
- la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 2048 del 19 novembre 2013, ha:
  - a) definito i bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico locale, tra cui il "Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Verona", comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico automobilistico, urbano ed extraurbano ricadenti nel territorio provinciale di Verona;
  - b) individuato nello strumento della convenzione tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, il modello organizzativo da adottare uniformemente nei Bacini territoriali ottimali ed omogenei per la costituzione e successiva designazione da parte della Regione del relativo Ente di Governo;
  - c) approvato gli indirizzi per la costituzione dei relativi Enti di Governo, tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000;



- d) dato l'indirizzo agli Enti affidanti, appartenenti a ciascuno dei Bacini territoriali ottimale ed omogenei, di stipulare una convenzione ai sensi del sopra citato art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 secondo le modalità sopra indicate, per la costituzione dell'Ente di governo;
- l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, dispone che "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie";
  - il medesimo articolo 30, al comma 4, stabilisce che le convenzioni sopra indicate "possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";

preso atto che gli Enti locali del Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Verona, con deliberazioni del Consiglio provinciale n. 90/2013, del Consiglio comunale di Verona n. 73/2013 e del Consiglio comunale di Legnago n. 66/2013, hanno deliberato di proporre alla Regione Veneto la nomina della Provincia di Verona, quale Ente di Governo del bacino veronese per il trasporto pubblico locale;

rilevato che, nell'ambito della presente convenzione, il Comune di Verona e il Comune di Legnago, intendono delegare le proprie funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, alla Provincia di Verona, che assumerà il ruolo di Ente di Governo del Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Verona, previa designazione da parte della Regione Veneto;

tutto ciò premesso, le parti convengono:

#### Articolo 1 - Finalità, oggetto e durata

1. La Provincia di Verona, il Comune di Verona, e il Comune di Legnago, di seguito denominati "enti convenzionati", stipulano la presente convenzione per la successiva designazione da parte della Regione Veneto della Provincia di Verona quale Ente di Governo del bacino territoriale ottimale e omogeneo del trasporto pubblico locale (TPL) di Verona ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2013 n. 2048.
2. Gli enti convenzionati perseguono ed attuano con la presente convenzione le seguenti finalità individuate dalla Regione Veneto con la citata deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2013, n. 2048:
  - efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa tramite l'esercizio coordinato da parte degli enti convenzionati delle rispettive funzioni ed attività;
  - realizzazione di economie di scala e di differenziazione nella gestione del servizio di TPL, idonee a massimizzare l'efficienza;
  - sviluppo del sistema del trasporto pubblico, incentivando la razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione;
  - miglioramento degli standard della qualità di servizio erogato all'utenza e della sua efficacia complessiva, anche tramite l'integrazione tariffaria;
  - tutela delle autonomie, soprattutto per quanto riguarda le realtà territoriali minori.
3. Il Comune di Verona e il Comune di Legnago a far data dal termine indicato nel successivo comma 5 delegano alla Provincia di Verona, che opera quale Ente di Governo del trasporto pubblico locale in luogo e per conto degli enti deleganti, l'esercizio delle funzioni già di propria competenza di cui alla legge regionale n. 25/1998 specificate nei successivi articoli 2 e 3.
4. La Provincia di Verona adotta gli atti amministrativi e gestionali attinenti all'esercizio delle funzioni delegate attraverso la presente convenzione e gli atti adottati nell'esercizio della delega sono ad essa imputati ad ogni effetto.
5. Le funzioni delegate di cui al precedente comma 3 saranno esercitate previa designazione da parte della Regione Veneto della Provincia quale Ente di Governo del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Verona ai sensi dell'articolo 3-bis del DL n. 138/2011 e a far data dal termine che sarà stabilito dalla stessa Regione Veneto ai sensi del punto n. 6 della DGR n. 2048/2013.
6. La durata della presente convenzione è 10 anni dal termine stabilito dalla Regione Veneto di cui al precedente comma 5.



## Articolo 2 - Funzioni e compiti obbligatori

1. La Provincia, a seguito della designazione da parte della Regione Veneto quale Ente di Governo del Bacino territoriale ottimale e omogeneo veronese, è l' "Autorità competente" del Bacino veronese, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 del 23.10.2007, con effetto dal termine che sarà stabilito dalla stessa Regione Veneto.
2. La Provincia di Verona quale Ente di Governo del TPL, come previsto dalla DGR n. 2048/2013 e ai sensi dell'articolo 3-bis del DL n. 138/2011 e dei commi 20 e 21 dell'articolo 34 del DL n. 179/2012, esercita per il bacino territoriale ottimale e omogeneo del trasporto pubblico locale di Verona le seguenti funzioni relative all'autotrasporto pubblico locale:
  - organizzazione del servizio di TPL;
  - scelta della forma di gestione;
  - determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza;
  - affidamento della gestione e relativo controllo;
  - pubblicazione della relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.
3. La Provincia di Verona quale Ente di Governo del TPL, come previsto dalla DGR n. 2048/2013, per quanto attiene alla legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25, esercita le seguenti funzioni e compiti relativi:
  - a) alla predisposizione, sulla base degli indirizzi della Regione, dei piani di bacino (art. 8, c. 1, lett. a) e all'individuazione, nell'ambito dei piani di bacino, dei servizi urbani di cui all'art. 5, c. 2, lett. b (art. 8, c. 1, lett. b);
  - b) alla predisposizione del piano del trasporto pubblico urbano (art. 9, c. 1, lett. d);
  - c) alla stipulazione degli accordi di programma per gli investimenti (art. 8, c. 1 lett. c; art. 9, c. 1, lett. f) e alla predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, (art. 8, c. 1 lett. d; art. 9, c. 1, lett. e);
  - d) ai servizi urbani ed extraurbani (art. 8, c. 2, lett. a; art. 9, c. 1, lett. a; art. 5, c. 2 e 3); ai servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta con una Regione contermina e quelli eventualmente assegnati ai sensi dell'art. 7. c. 1, lett. n) della legge regionale n. 25/1998 (art. 8, c. 2 lett. b);
  - e) alla previsione e all'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché alle ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari; (art. 8, c. 2, lett. c; art. 9, c. 1, lett. m);
  - f) all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani, minimi e aggiuntivi (art. 8, c. 2, lett. e); art. 9, c. 1, lett. b) fatto salvo quanto previsto dal comma 1 ter dell'articolo 22 della l.r. 25/1998;
  - g) alla stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi e aggiuntivi (art. 8, c. 1 lett. f; art. 9, c. 1, lett. c);
  - h) erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi (art. 8, c. 2, lett. g; art. 9, c. 2, lett. a);
  - i) all'autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus urbani destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa (art. 8, c. 2 lett. h; art. 9, c. 1, lett. g);
  - j) al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano ed extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma del DPR n. 753/1980 (art. 8, c. 2, lett. l; art. 9, c. 2, lett. b);
  - k) allo svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931 (art. 8, c. 3, lett. a);
  - l) alla vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro (art. 8, c.3, lett. b; art. 9, c. 2, lett. c).
4. La Provincia quale Ente di Governo del TPL avvierà il procedimento amministrativo per la stipulazione dei contratti di servizio di cui al punto g) del precedente comma 2 solo successivamente allo stanziamento e all'impegno contabile da parte dei tre Enti Convenzionati delle risorse finanziarie necessarie come previsto ai commi 3 e 4 del successivo articolo 7 della presente convenzione.
5. La Provincia quale Ente di Governo del TPL avvierà le attività per la predisposizione del piano del trasporto pubblico urbano del Comune di Verona e di quello del Comune di Legnago di cui al punto b) del precedente comma 2 solo successivamente allo stanziamento e all'impegno contabile da parte dei suddetti Comuni delle risorse finanziarie necessarie come previsto ai commi 7 e 9 del successivo articolo 7 della presente convenzione.
6. La Provincia quale Ente di governo del TPL avvierà le attività necessarie a individuare la forma ottimale di affidamento degli autoservizi di TPL del bacino veronese e/o a predisporre le eventuali procedure concorsuali



di cui all'articolo 22 della LR n. 25/1998 per l'affidamento dei servizi urbani minimi e aggiuntivi di cui al punto f) del comma 2 del presente articolo solo successivamente allo stanziamento e all'impegno contabile da parte degli Enti convenzionati delle risorse finanziarie necessarie come previsto al comma 11 del successivo articolo 7 della presente convenzione.

#### Articolo 3 - Funzioni e compiti facoltativi

1. La Provincia quale Ente di Governo del TPL esercita inoltre, come previsto dalla DGR n. 2048/2013, per quanto attiene alla legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25, le seguenti funzioni e compiti facoltativi relativi:
  - a) alla determinazione delle tariffe per i servizi minimi urbani ed extraurbani in attesa dell'attuazione dell'articolo 27 della LR n. 25/1998;
  - b) all'istituzione degli eventuali servizi aggiuntivi con oneri finanziari a carico del bilancio dell'ente convenzionato interessato, alla stipulazione dei relativi contratti di servizio (art. 8, c. 1, lett. e; art. 9, c.1, lett. i) ed i relativi controlli ed adempimenti connessi;
  - c) alla determinazione delle tariffe per i suddetti servizi aggiuntivi (art. 8, comma 1, lett. f; articolo 9, comma 1, lettera l);
2. La Provincia quale Ente di Governo del TPL espletterà le funzioni di cui al punto b) del precedente comma 1 solo previo stanziamento e impegno contabile da parte dell'ente convenzionato interessato delle risorse finanziarie specificamente necessarie, così come previsto al comma 5 del successivo articolo 7 della presente convenzione.
3. Continueranno a essere esercitate direttamente dagli Enti convenzionati per gli ambiti di rispettiva competenza le seguenti funzioni e compiti relativi:
  - a) all'autorizzazione all'effettuazione dei servizi commerciali (art. 8, comma 2 lettera f; articolo 9, comma 1, lettera c);
  - b) all'autorizzazione all'effettuazione dei servizi di granturismo che abbiano origine nel proprio ambito territoriale (art. 8 c. 2 lett. d);
  - c) all'autorizzazione all'effettuazione degli autoservizi atipici, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994 n. 46, per quanto già di competenza;
  - d) all'adozione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente (articolo 9, c. 1, lettera h) e successiva approvazione da parte della Provincia (art. 8, c. 2, lettera i);
  - e) all'istituzione e gestione di eventuali agevolazioni tariffarie diverse da quelle previste dalla legge regionale 30 luglio 1996, n. 19 con costi a carico del bilancio dell'ente convenzionato proponente;
  - f) all'attività di riscossione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori di cui all'articolo 40 comma 2 della LR n. 25/1998.
4. Al fine di garantire l'unità di indirizzo delle politiche trasportistiche sull'intero bacino provinciale la Provincia rilascerà ai comuni un parere preventivo all'istituzione delle agevolazioni tariffarie di cui al punto e) del precedente comma 3 entro 30 giorni dal ricevimento della proposta;

#### Articolo 4 – Istituzione di servizi aggiuntivi

1. Gli Enti convenzionati possono richiedere all'Ente di Governo del TPL l'istituzione di servizi aggiuntivi di cui al punto b) del comma 1 del precedente articolo 3 per il tramite del comitato di indirizzo di cui al successivo articolo 6 fornendone adeguata motivazione.
2. La Provincia di Verona quale Ente di Governo del TPL procederà all'istituzione dei servizi aggiuntivi come previsto nel precedente articolo 3 solo previa verifica tecnica positiva della loro fattibilità e della loro compatibilità con l'assetto generale della rete esistente.
3. I servizi aggiuntivi aventi carattere innovativo dovranno essere sempre sottoposti a un adeguato periodo di sperimentazione per verificarne i livelli di efficienza ed efficacia. Ove al termine della sperimentazione i servizi non abbiano conseguito i livelli di efficienza ed efficacia predeterminati nel provvedimento istitutivo potranno essere rimodulati e sottoposti, non più di una volta, a nuova sperimentazione oppure dovranno essere soppressi.

#### Articolo 5 - Principi di salvaguardia dell'autonomia degli enti convenzionati.

1. Come previsto dalla citata DGR n. 2048/2013 la Provincia quale Ente di Governo del TPL opera nell'interesse di tutti gli enti convenzionati e dei loro cittadini, a prescindere dall'entità degli oneri finanziari posti a carico di ognuno dalla presente convenzione.



2. Le decisioni che riguardano il servizio di ciascun Ente del bacino, compresa quella sulla forma di affidamento prescelta, dovranno essere manifestate presso il comitato di indirizzo di cui al successivo articolo 6, previa acquisizione del relativo provvedimento da parte del competente organo di ciascun Ente titolare del servizio.

#### Articolo 6 – Comitato di indirizzo e attività tecniche di coordinamento

1. A far data dal termine che sarà stabilito dalla Regione Veneto ai sensi del punto n. 6 della DGR n. 2048/2013 è istituito il comitato di indirizzo per il TPL composto dal Presidente della Provincia, dal Sindaco del Comune di Verona e dal Sindaco del Comune di Legnago, o dai rispettivi delegati.

2. Al comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

- esprimere gli indirizzi politici generali;
- definire i rapporti finanziari tra gli enti convenzionati che non siano già disciplinati dalla presente convenzione;
- effettuare il controllo sulle attività e funzioni svolte dall'Ente di Governo.

3. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dagli uffici provinciali individuati dalla Provincia.

4. Il Comitato si riunisce ordinariamente, presso la Provincia almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che ciascuno dei suoi componenti, ne faccia formale richiesta alla segreteria.

5. Il comitato tratta gli argomenti previsti dall'ordine del giorno.

La segreteria, previa verifica della disponibilità dei componenti, provvede a fissare la data per la riunione e a trasmettere avviso di convocazione con gli argomenti all'ordine del giorno, a mezzo posta elettronica certificata, entro il terzo giorno lavorativo antecedente la data prevista per la riunione.

6. Delle riunioni del comitato è redatto verbale sintetico con specifica indicazione degli eventuali indirizzi formulati e delle altre decisioni assunte. Il verbale è sottoscritto dal segretario del comitato ed è approvato e sottoscritto da tutti i membri del comitato alla fine della seduta o nella seduta successiva.

7. Alle riunioni del comitato possono partecipare, a discrezione dei suoi singoli membri e senza preventiva comunicazione agli altri membri, i dirigenti e i funzionari degli enti convenzionati, in relazione alle materie da trattare.

8. I singoli membri del comitato hanno la facoltà di far partecipare ai lavori altri soggetti di volta in volta ritenuti necessari in relazione alle materie da trattare, previa preventiva comunicazione alla segreteria del comitato e a tutti gli altri membri.

9. L'attività dei componenti del comitato rientra tra i compiti istituzionali e non è previsto per essa alcuno specifico emolumento. La Provincia non assume alcuna obbligazione per la partecipazione al comitato dei soggetti di cui al precedente punto 8 invitati dagli Enti Convenzionati.

10. Per il coordinamento tecnico delle attività previste dalla presente convenzione è istituito un gruppo di lavoro tecnico permanente composto dai dirigenti responsabili degli uffici interessati di ciascun Ente convenzionato, per la trattazione degli aspetti tecnici ed amministrativi relativi all'organizzazione e la gestione dei servizi.

11. Tale gruppo di lavoro potrà essere convocato, su richiesta dei singoli Enti convenzionati, ogni volta che venga ritenuto necessario.

12. L'attività dei componenti del gruppo di lavoro tecnico permanente rientra tra i compiti dirigenziali e non è previsto per essa alcuno specifico emolumento. La Provincia non assume alcuna obbligazione per la partecipazione al comitato di eventuali soggetti esterni invitati dagli Enti Convenzionati.

#### Articolo 7 – Risorse finanziarie

1. Gli Enti sottoscrittori della presente convenzione concordano che la Regione Veneto corrisponderà le risorse finanziarie assegnate per i servizi minimi direttamente ai singoli Enti locali convenzionati. Il Comune di Verona e il Comune di Legnago si obbligano a trasferire le somme percepite, maggiorate della quota IVA a proprio carico, alla Provincia di Verona.

2. La Provincia di Verona quale Ente di Governo programmerà annualmente i servizi minimi di trasporto pubblico locale di cui agli articoli 20 e 32 della LR n. 25/1998 sulla base delle previsioni del bilancio regionale e conformemente al livello dei servizi determinato dalla Regione.

3. Gli Enti convenzionati si obbligano a stanziare e a impegnare contabilmente a favore dell'Ente di Governo le somme necessarie a finanziare i contratti di servizio relativi ai servizi minimi prima che sia avviato il



procedimento amministrativo per la loro stipulazione, nei limiti dello stanziamento assegnato che la Regione iscrive nel proprio bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 32, comma 3 della L.R. n. 25/1998.

4. Il Comune di Verona e il Comune di Legnago si impegnano a liquidare le somme di cui al precedente comma 3 e a emettere i relativi mandati di pagamento a favore della Provincia di Verona entro 20 giorni dalla data dell'incasso dei finanziamenti regionali di cui al precedente comma 1.

5. Gli enti convenzionati si obbligano a stanziare e a impegnare contabilmente a favore dell'Ente di Governo tutte le somme necessarie a finanziare i contratti di servizio relativi agli eventuali servizi aggiuntivi di competenza di cui all'articolo 3 comma 1, lett. b), prima che sia avviato il procedimento amministrativo per la loro stipulazione.

6. Il Comune di Verona e il Comune di Legnago si impegnano a liquidare le somme di cui al precedente comma 5 e a emettere i relativi mandati di pagamento a favore della Provincia di Verona entro 20 giorni dalla richiesta della Provincia.

7. Il Comune di Verona si obbliga a stanziare e a impegnare contabilmente a favore della Provincia la somma massima complessiva di 100.000,00 euro oltre a IVA per la predisposizione da parte della Provincia del piano del trasporto pubblico urbano ed extraurbano di rete prima che sia avviato il relativo procedimento.

8. Il Comune di Verona si impegna a liquidare le somme di cui al precedente comma 7 e a emettere i relativi mandati di pagamento a favore della Provincia di Verona ad avvenuto completamento delle attività previste, anche per fasi successive, entro 20 giorni dalle richieste della Provincia, subordinatamente e nei limiti della documentazione attestante la spesa sostenuta e previa rendicontazione delle attività effettuate.

9. Il Comune di Legnago si obbliga a stanziare e a impegnare contabilmente a favore della Provincia la somma di 10.000 euro oltre a IVA per la predisposizione da parte della Provincia del piano del trasporto pubblico urbano di Legnago di cui all'articolo 16 della LR n. 25/1998 prima che sia avviato il relativo procedimento.

10. Il Comune di Legnago si impegna a liquidare le somme di cui al precedente comma 9 e a emettere i relativi mandati di pagamento a favore della Provincia di Verona ad avvenuto completamento delle attività previste, anche per fasi successive, entro 20 giorni dalle richieste della Provincia, subordinatamente e nei limiti della documentazione attestante la spesa sostenuta e previa rendicontazione delle attività effettuate.

11. Gli Enti convenzionati si obbligano a stanziare e a impegnare contabilmente le somme di rispettiva spettanza per l'acquisizione dei servizi necessari a individuare la forma ottimale di affidamento degli autoservizi TPL del bacino veronese e/o a predisporre le eventuali procedure concorsuali di cui all'articolo 22 della LR n. 25/1998 prima che siano avviate le relative attività sulla base di preventivi di spesa predisposti dalla Provincia. Le spese complessive di cui al presente comma saranno ripartite tra gli enti sottoscrittori della presente convenzione proporzionalmente all'ammontare totale delle percorrenze dei servizi minimi di rispettiva competenza risultanti dall'ultima determinazione regionale sul livello dei servizi minimi.

12. Il Comune di Verona e il Comune di Legnago si impegnano a liquidare le somme di cui al precedente comma 11 e a emettere i relativi mandati di pagamento a favore della Provincia di Verona ad avvenuto completamento delle attività previste, anche per fasi successive, entro 20 giorni dalle richieste della Provincia, subordinatamente e nei limiti della documentazione attestante la spesa sostenuta e previa rendicontazione delle attività effettuate.

13. Gli enti convenzionati si obbligano a stanziare e a impegnare contabilmente a favore della Provincia le somme di rispettiva spettanza per il monitoraggio dell'efficacia dei rispettivi piani del trasporto pubblico locale e per gli eventuali aggiornamenti prima che siano avviate le relative attività sulla base di preventivi di spesa predisposti dalla Provincia.

14. Il Comune di Verona e il Comune di Legnago si impegnano a liquidare le somme di cui al precedente comma 13 e a emettere i relativi mandati di pagamento a favore della Provincia di Verona ad avvenuto completamento delle attività previste, anche per fasi successive, entro 20 giorni dalle richieste della Provincia, subordinatamente e nei limiti della documentazione attestante la spesa sostenuta e previa rendicontazione delle attività effettuate.

15. Gli Enti sottoscrittori della presente convenzione possono proporre iniziative straordinarie e/o di sviluppo del TPL in base alle competenze in materie di TPL stabilite dalla legge e sulla base di specifici piani economico-finanziari. Ferme le competenze previste dagli ordinamenti degli enti, tali iniziative e i relativi piani economico-finanziari dovranno in ogni caso essere approvate dal comitato di indirizzo nell'esercizio della competenza di definizione dei rapporti finanziari tra gli enti convenzionati ai sensi del comma 2 del precedente articolo 6. Solo ove tali iniziative straordinarie e/o di sviluppo non fossero riconducibili, anche pro quota, alle competenze dei singoli enti i relativi costi saranno ripartiti proporzionalmente all'ammontare delle percorrenze



dei servizi minimi di rispettiva competenza risultanti dall'ultima determinazione regionale sul livello dei servizi minimi.

16. Gli Enti sottoscrittori della presente convenzione si obbligano a ripartire tra di loro i costi per l'utilizzo e la manutenzione dei programmi informatici, delle basi dati e cartografiche di cui al comma 2 del successivo articolo 8. Le spese complessive di cui al presente comma saranno ripartite tra gli enti sottoscrittori della presente convenzione proporzionalmente all'ammontare totale delle percorrenze dei servizi minimi di rispettiva competenza risultanti dall'ultima determinazione regionale sul livello dei servizi minimi.

17. Eventuali penali, interessi di mora o altre richieste risarcitorie relative ai contratti di servizio stipulati dalla Provincia per conto degli Enti Convenzionati derivanti dal mancato rispetto delle scadenze di cui al presente articolo restano a totale carico dell' Ente inadempiente.

#### Articolo 8 – Risorse strumentali

1. La Provincia esercita le funzioni delegate oggetto della presente convenzione attraverso le risorse strumentali (locali e arredi, strumentazione informatica, auto di servizio, etc.) a disposizione dei propri uffici, salvo quanto previsto al successivo comma 2, e senza specifici oneri a carico degli enti deleganti.

2. Il Comune di Verona mette a disposizione della Provincia di Verona per l'esercizio delle funzioni di governo del TPL gli appositi programmi informatici già in suo possesso con le relative licenze d'uso, nonché le basi dati e cartografiche secondo un protocollo d'intesa da sottoscrivere successivamente in ordine ai seguenti punti principali:

- responsabilità determinate dal rispetto delle norme sulla privacy dei dati (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.);
- titolarità delle licenze d'uso e alle modalità di accesso alle applicazioni secondo un modello di continuità operativa (così come da disposizioni normative emesse dall'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- facoltà da parte del Comune di Verona di utilizzare i dati per la realizzazione di contenuti informativi da veicolare su canali multimediali di infomobilità anche per conto degli altri soggetti aderenti alla convenzione.

#### Articolo 9 – Risorse umane

1. La Provincia esercita le funzioni delegate oggetto della presente convenzione attraverso le risorse umane a disposizione dei propri uffici senza oneri a carico degli enti deleganti, salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Gli enti convenzionati si impegnano a dotare l'Ente di governo di personale adeguato, sia da un punto di vista numerico che delle capacità professionali, anche tramite distacco o comando di personale presso l'Ente delegato. Il Comune di Verona si impegna a mettere a disposizione della Provincia, a far data dall'avvio dell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, e nel rispetto di quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato A alla DGR n. 2048/2013 che prevede l'adeguatezza di detto personale dal punto di vista delle capacità professionali, il seguente personale:

- n. 1 addetto full time con profilo professionale amministrativo, di qualifica funzionale non inferiore alla C del vigente CCNL;
- n. 1 addetto full time con profilo professionale tecnico, di qualifica funzionale non inferiore alla C del vigente CCNL;

3. Gli enti convenzionati assicurano la continuità di presenza del personale distaccato o comandato, provvedendo, a richiesta dell'ente di governo, alla sua sostituzione in caso di assenza prolungata.

4. La valutazione dell'adeguatezza di professionalità del personale distaccato o comandato è affidata al gruppo tecnico permanente previsto dall'articolo 6, comma 10.

5. I costi del suddetto personale restano a carico del Comune.

#### Articolo 10 – Altri obblighi degli enti convenzionati

1. Il Comune di Verona e il Comune di Legnago mettono a disposizione della Provincia tutte le informazioni e la documentazione necessaria per l'esercizio delle funzioni e delle attività delegate attraverso la presente convenzione.

2. Gli uffici del Comune di Verona e del Comune di Legnago collaborano con gli uffici della Provincia in modo da garantire l'esercizio efficace ed efficiente delle funzioni e delle attività delegate attraverso la presente convenzione.



Articolo 11 – Controversie

1. Gli Enti convenzionati convengono che eventuali controversie riguardanti l'esecuzione della presente convenzione verranno risolte secondo il principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo su gli eventuali punti di discussione, le controversie saranno devolute ai competenti organi giurisdizionali.

Articolo 12– Rinnovo della convenzione, recesso delle parti e subentro

1. Ove la presente convenzione non sia rinnovata entro il termine di scadenza, come previsto al punto 5.2 dell'allegato A della DGR n. 2048/2013, essa è prorogata fino all'adozione da parte della Regione Veneto del provvedimento di ridefinizione dei bacini territoriali ottimali e omogenei.
2. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione previa comunicazione formale alla controparte e per conoscenza alla Regione Veneto entro il mese di giugno di ogni anno. In tal caso il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo. Anche in questo caso tuttavia, come previsto al punto 5.2 dell'allegato A della DGR n. 2048/2013 la convenzione è comunque prorogata fino all'adozione da parte della Regione Veneto del provvedimento di ridefinizione dei bacini territoriali ottimali e omogenei.
3. In caso di gravi inadempimenti relativi agli obblighi previsti dalla presente convenzione e, in particolare in caso di mancata messa a disposizione delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni delegate, la Provincia ha facoltà di recesso unilaterale previa comunicazione motivata da inviarsi per conoscenza anche alla Regione Veneto con preavviso di tre mesi. Anche in questo caso, tuttavia, come previsto al punto 5.2 dell'allegato A della DGR n. 2048/2013, la convenzione è comunque prorogata fino all'adozione da parte della Regione Veneto del provvedimento di ridefinizione dei bacini territoriali ottimali e omogenei.
4. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere condivise da tutti gli Enti sottoscrittori ed approvate dai rispettivi organi di competenza.
5. Qualora, a seguito di sopravvenute disposizioni legislative, la Provincia di Verona venisse a perdere le proprie competenze in materia di gestione del Trasporto Pubblico Locale, il Comune di Verona assumerà le funzioni di Ente di governo allo scopo di svolgere le attività previste nella presente convenzione, previo riconoscimento da parte della Regione Veneto.

Letta, approvata e sottoscritta.

Provincia di Verona  
Antonio Pastorello  
firmato digitalmente

Comune di Verona  
Flavio Tosi  
firmato digitalmente

Comune di Legnago  
Clara Scapin  
firmato digitalmente